

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1194-A}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 4 luglio 2001 (v. stampato Senato n. 7)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

DAL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(LETTA)

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, recante disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 5 luglio 2001*

(Relatore: **TABACCI**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 1194.

La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), l'11 luglio 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 1194.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1194,

rilevato che il disegno di legge non risulta corredato delle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, si sostituisca l'espressione « è effettuato alle condizioni di cui al comma 2 » con l'espressione « produce gli effetti di cui al comma 2 », in quanto la prima espressione potrebbe, fra l'altro, ingenerare dubbi circa la titolarità alla verifica del superamento della soglia del 2 per cento fissata dal decreto-legge;

all'articolo 1, comma 3, si individui una data certa come termine a partire dal quale trova applicazione la normativa in materia di acquisizioni recata dal decreto-legge.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1, stante la ricorrenza nell'ordinamento di diverse, e per alcuni aspetti non perfettamente coordinate, definizioni delle nozioni di controllo, collegamento societario, patti parasociali, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare le nozioni richiamate ai sensi della normativa vigente. Al medesimo articolo dovrebbe verificarsi se la definizione fornita di gruppo di appartenenza, non presente nell'ordinamento, possa considerarsi di valenza generale.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge n. 1194,

condivisa l'esigenza di impedire il formarsi di posizioni dominanti nel mercato dell'energia e del gas, che, peraltro, sarebbero agevolate dalla mancanza di una normativa che assicuri condizioni di reciprocità nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, e che garantisca la competitività nel mercato europeo delle aziende elettriche e del gas italiane;

sottolineato che in seno alla Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 è emerso l'orientamento che le imprese che ancora beneficiano di una situazione di monopolio nel mercato nazionale non si debbano avvantaggiare indebitamente in mercati di altri Paesi di tale situazione;

ritenuto che le limitazioni all'esercizio del diritto di proprietà ed a quello di impresa, previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge siano giustificate dall'esigenza di tutela del libero mercato in settori fondamentali, quali quello della energia e del gas, evitando la costituzione di posizioni di monopolio;

sottolineato il rischio di una facile elusione dei vincoli e limiti previsti dal decreto in esame attraverso, ad esempio, la costituzione di « società di comodo »;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di individuare, oltre a quelle già previste nel decreto, ulteriori forme di controllo delle acquisizioni, alle quali il decreto pone delle limitazioni, al fine di evitare le elusioni delle stesse.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La Commissione Finanze,

considerata l'esigenza di salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione del settore elettrico, avviati negli ultimi anni;

ritenuto che l'ingresso da parte di soggetti pubblici esteri titolari nel proprio mercato di posizioni dominanti o di monopolio nella gestione di imprese operanti nel settore energetico rischia di frenare la realizzazione di un mercato effettivamente concorrenziale;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

verifichi la Commissione l'adeguatezza dell'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto ad evitare che condotte sostanzialmente elusive della *ratio* del provvedimento siano escluse dal campo di applicazione del medesimo. Conseguentemente sia assicurata la piena applicabilità delle disposizioni del decreto alle società partecipate da soggetti monopolisti di cui al primo periodo del comma 1.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che, in base ad un principio generale dell'ordinamento comunitario, gli Stati membri non possono adottare, per la tutela di propri interessi nazionali, misure unilaterali contrarie al diritto comunitario (c.d. divieto di autotutela);

rilevato tuttavia che nella fattispecie si tratta dell'acquisizione di partecipazioni in imprese operanti in settori strategici da parte di soggetti controllati integralmente dallo Stato che operano in un regime quasi oligopolistico e che si avvantaggiano della non completa liberalizzazione del settore;

sottolineata l'opportunità di approfondire il contemperamento dei principi di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento con la tutela dei processi di liberalizzazione dei mercati nel settore dell'energia che si sviluppano all'interno dei singoli Stati membri;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

Lire 500 = € 0,26



14PDL0002740